

RISPOSTA DEL DIRIGENTE:

Buonasera, allego alcuni elementi anche tratti dalla prassi.

Il PRG classifica l'area come Usi Pubblici art.16 delle Norme di Attuazione del P.R.G.:

aree a parco per il gioco e lo sport, per la realizzazione di attrezzature sportive e di arredo urbano; per interventi edilizi, quali chioschi, spogliatoi, sedi di società sportive, locali di servizio o di ristoro e simili, sono da rispettare i seguenti parametri:

- Rc = 0,10 mq./mq.
- H = 12,00 ml. per le attrezzature sportive
7,00 ml. per gli interventi edilizi per i servizi

In generale la normativa e le diverse interpretazioni prevedono:

L'[articolo 338 del testo unico leggi sanitarie](#), approvato con R.D. n. 1265 del 1934 e l'[articolo 57 del d.P.R. n. 285 del 1990](#) (Regolamento di polizia mortuaria), vietano l'edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale dei manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, possono qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali, incompatibili con la natura insalubre dei luoghi e con l'eventuale futura espansione del cimitero.

[Il quinto comma dell'articolo 338 del testo unico leggi sanitarie](#) recita: «*Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre*»

Infine l'[ultimo comma dell'articolo 338 del testo unico leggi sanitarie](#) recita: «*All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#)*».

Resta comunque il fatto che le aree di rispetto cimiteriale sono apposte in base al Piano cimiteriale (piano approvato dall'ASL che, in via semplificata, verifica il "potenziale fabbisogno" e definisce quindi l'effettiva potenziale area di espansione futura del cimitero), non solo come "cordone sanitario" ma anche per consentire il necessario ampliamento del cimitero senza pregiudizio alcuno.

In definitiva tutto quanto non risulta in contrasto con quanto sopra riportato è ammesso; in caso contrario occorre prevedere una variante motivata al Piano cimiteriale che giustifichi la riduzione del vincolo che comunque in ogni caso non potrà essere ridotto a meno di 50 mt. dal muro del cimitero stesso.

Spero di aver inquadrato in modo esaustivo il tema, per ulteriori approfondimenti è meglio parlarne in ufficio

Resto a disposizione

VB